

**Studio Legale**  
**Avvocato Roberta Polce**  
Via Circ. Orientale n. 196, Pratola Peligna (AQ)  
telefax 0864.271906  
pec. [avvicatorobertapolce@pcert.postecert.it](mailto:avvicatorobertapolce@pcert.postecert.it)  
C.F.: PLCRRT74B67G878C - P.I.: 01745690667

**TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA**  
**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**Per:**

- **Valentina Lepore** (LPRVNT81E61I804C), nata a Sulmona (AQ) il 21/05/1981 e residente in Pratola Peligna (AQ) alla Via Per Prezza snc;
- **Anastasia Cantelmi** (PLCRRT74B67G878C), nata a Tocco da Casauria (PE) il 23/07/1981 e residente in Pratola Peligna (AQ) alla Via Dei Fiumi n. 12/B;

**-Ricorrenti-**

tutte rappresentate e difese dall'avv. Roberta Polce ( C.F.: PLCRRT74B67G878C telefax 0864/271906 pec. [avvicatorobertapolce@pcert.postecert.it](mailto:avvicatorobertapolce@pcert.postecert.it) ) giuste procure in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c. nel cui studio in Pratola Peligna (AQ), Via Circ. Orientale sono elettivamente domiciliate Si fa istanza affinché le comunicazioni vengano trasmesse al numero di fax 0864.271906 o all'indirizzo di posta elettronica: [avvicatorobertapolce@pcert.postecert.it](mailto:avvicatorobertapolce@pcert.postecert.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo s.n.c.;

**- Resistente-**

**PREMESSO CHE**

1. Le ricorrenti sono docenti in possesso di diploma di Istituto Magistrale conseguito **entro l'a.s. 2001-2002 (vedi All. 1)**;
2. Il diploma di maturità di "licenza linguistica", rilasciato da un Istituto Magistrale al termine dei corsi quinquennali



sperimentali Brocca, è da considerarsi equiparabile al titolo di abilitazione magistrale conseguito al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale e del Liceo Socio-psico-pedagogico Brocca. Difatti nel DL 16/4/1992 N° 297 si legge: "Art. 279 - Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali: "E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione." Ciò significa che, come ricordato nella decisione del Consiglio di Stato N 2172 del 2002, "la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel DL 16/4/1992, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale a pieno titolo ma aggiunge qualcosa in più senza modificarne la tipologia originaria.";

3. Per tale motivo, il titolo da loro conseguito ( in anno scolastico antecedente al 2001/2002 ) costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante (*ex lege*) all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia. Ora, legittimamente, le ricorrenti, aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila (Provincia in cui hanno risiedono ) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto Legislativo 297/1994;
4. Le ricorrenti, sono venute a conoscenza del valore abilitante del proprio diploma e della possibilità di adire le vie giudiziarie per il riconoscimento del diritto ad essere inserite in Gae, solo in epoca



successiva all'agosto 2015 e a seguito delle vicende giudiziarie che hanno invaso le aule di Tribunale;

5. La mancata presentazione della richiesta di inserimento in Graduatoria di Istituto da parte delle odierne ricorrenti non inficia la sussistenza del titolo abilitante per la rivendicazione del proprio diritto ad essere inserite in Gae;
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2946 del c.c. la prescrizione del diritto non è maturata;
7. In data 9 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo dei docenti abilitati e abilitandi a vario titolo;
8. Il citato D.M. n. 235/2014, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia;
9. Con atto di diffida e contestuale messa in mora (All. 2), le ricorrenti hanno invitato l'Amministrazione ad operare il proprio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di terza fascia della provincia di L'Aquila, non ricevendo alcun positivo riscontro;
10. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento;
11. Deve ritenersi valida la domanda di cui al precedente punto 8) di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente nel territorio della provincia di L'Aquila relativamente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria presentate dalle ricorrenti, **essendo le ricorrenti medesime in possesso del titolo magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;**





12. Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni **previsto nel 2007** e si trovano, ancora oggi, nella condizione di negazione del diritto al lavoro. Tale situazione si è ripetuta nuovamente, poiché la legge di stabilità 2015 ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti da effettuarsi nei mesi di giugno – novembre 2015 fino ad esaurimento. Tale piano di assunzioni straordinario riguarderà ancora esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di reclutamento nei ruoli del corpo docente in base a quanto stabilito dall'art. 399 del d.lgs. 297/1994;
13. Pertanto, in caso di rigetto del presente ricorso si realizzerebbe un danno definitivo ed irreparabile e le ricorrenti – non essendo inserite nella relativa graduatoria di terza fascia - perderebbero definitivamente la possibilità di essere convocate per incarichi e/o supplenze annuali, cui hanno diritto in virtù del possesso del titolo di studio abilitante;
14. Le docenti verrebbero anche private, di punteggi di graduatoria, conseguenti ai mancati incarichi ed utili all'ottenimento di incarichi per gli anni futuri, della possibilità di percepire una retribuzione congrua e dignitosa; infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze i ricorrenti/docenti maturano un punteggio utile allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento, anche ai fini di una eventuale nomina in ruolo.
15. Come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 399 stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401."*



16. Dunque, il reclutamento e, quindi, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e tramite le graduatorie permanenti (poi trasformate in Graduatorie ad Esaurimento con legge 296/2006).
17. Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto solo dal D.M. 353 del 22/05/2014, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitandi);
18. I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, che però è stato riconosciuto solo nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria;
19. In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato *"Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto"*, al comma 1, stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ...*  
*b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: "...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale*





*ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi...";*

20. Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto";

21. Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), nonché costituisce requisito idoneo all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dalle odierne ricorrenti;

22. Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

➤ nella Scuola dell'Infanzia (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;



➤ nella Scuola Primaria (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Sul punto si evidenzia che, nonostante il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante, sia avvenuta solo nell'anno 2014, preme precisare che le ricorrenti, avendo conseguito il diploma MOLTO PRIMA DELL'A. S. 2001-2002, avevano diritto all'inserimento in G.A.E. Si confronti la sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 5841 del 2015 con cui si è stabilito che *"...una normativa che individui i titoli di studio validi ai fini dell'accesso ad una procedura selettiva solo laddove conseguiti entro un certo periodo, appare pregiudicare la posizione di chi si fosse laureato successivamente, senza che a ciò corrisponda una reale esigenza di interesse pubblico.."*.

Allo stesso modo può dirsi per coloro che erano già in possesso del diploma magistrale al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avvenuta per effetto della legge 296/2006, i quali, proprio in virtù del possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione, non possono essere pregiudicati rispetto a coloro che hanno conseguito un qualsivoglia titolo abilitante in un momento successivo.

### DIRITTO

L'azione spiegata dagli odierni ricorrenti trova fondamento nel valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/2002 che è stato definitivamente riconosciuto con sentenza del Consiglio di Stato nel 2012. Questo diploma non è stato ritenuto di per sé idoneo dal datore di lavoro al fine di assicurare anche a questa categoria di abilitati la possibilità di entrare in GAE nell'anno 2014, durante la fase di aggiornamento delle predette graduatorie ad esaurimento su piattaforma on – line del proprio sito; in altri termini il MIUR non ha concesso agli odierni ricorrenti " riconosciuti abilitati solo nel 2012 " di presentare domanda di ingresso in GAE, ma relegandoli solo nella II Fascia della graduatoria di circolo e di istituto, utile ai fini dell'assunzione di incarichi a tempo determinato e non annuali, pregiudicando per sempre la loro possibilità di accedervi, con grave lesione del diritto al lavoro e con gravi conseguenze sul piano morale. E' opportuno sottolineare che il danno derivante dal mancato inserimento in GAE in fase di aggiornamento delle stesse è stato riconosciuto solo nell'aprile 2015





sempre dal Consiglio di Stato, e dunque quando il termine per la presentazione della domanda, seppure cartacea era già decorso. Solo in seguito a quest'ultimo intervento del Consiglio di Stato ( anno 2015 ), i ricorrenti hanno avuto l'effettiva conoscenza della lesione del proprio diritto ad essere inclusi in GAE ed a tal fine hanno presentato domanda dal giorno della conoscenza del diritto il quale non può dirsi prescritto. Le ricorrenti sono state condannate ad una vita di precariato che poteva e avrebbe dovuto essere evitato. Ciò ha comportato un irreparabile danno, ancor più se si considera che l'ultimo concorso pubblico per accedere alle GAE è stato bandito solo nel 2012 e dopo 14 anni. Preme oltretutto precisare come tale sbarramento non è stato riservato ad altri abilitati a vario titolo ( SISS e TFA ) i quali hanno avuto la possibilità di inserirsi in GAE, sebbene con riserva. Orbene, deve anzitutto essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ( art. 5 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali per le quali l'art. 63 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili" ( Cassazione Civile a Sezioni unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 ).

Per quanto attiene al merito della questione occorre necessariamente fare una breve premessa.

Nella graduatoria permanente ora ad esaurimento (GAE), divise in tre fasce, sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale e vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti: dall'anno 2008 sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi, in quanto la legge 296/06 ( art. 1, comma 605, lett. E ) ha trasformato la graduatoria permanente in graduatoria ad





esaurimento. Non sono dunque previsti nuovi inserimenti mentre i docenti già iscritti possono aggiornare titoli e posizione ogni tre anni.

Esse vengono utilizzate per le assunzioni a termine nonché per le immissioni in ruolo, in quanto per i docenti e per il personale educativo l'accesso ai ruoli avviene per il 50% dei posti mediante concorso per titoli ed esami – ovvero attingendo alle graduatorie di merito del concorso ( d.lgs n. 297 del 1994, art. 399 ) e per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie permanenti ( d.lgs n. 297 del 1994, art. 401 ), sistema del cd. doppio canale.

Le graduatorie di circolo ( per la scuola materna ed elementare ) e di istituto ( per la scuola secondaria ) sono, invece, tenute dai singoli enti scolastici e vengono utilizzate per il conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti della istituzione scolastica.

Sono anch'esse articolate in tre fasce:

- La I fascia comprende i docenti iscritti nella I, II o III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
- La II fascia comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
- La III fascia comprende i docenti non abilitati ma in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Il diploma magistrale, di cui i ricorrenti sono in possesso, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è stato riconosciuto come titolo abilitante agli effetti di legge con DPR 25 marzo 2014, pronuncia di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato ( Alcuri Giuseppa ed altri ) avente ad oggetto, da un lato, l'impugnazione del decreto ministeriale MIUR n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui non consentiva l'inserimento delle parti ricorrenti nella terza fascia nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente avente titolo all'insegnamento, dall'altro, l'impugnazione del decreto ministeriale MIUR n. 62 del 13 luglio 2011, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non potesse essere inserito in prima e in seconda fascia il personale docente non presente nella graduatoria ad esaurimento, escludeva i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il DPR 25 marzo 2014, nel dichiarare il ricorso in parte inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto, ha fatto integrale rinvio al parere ( n. 4929/2012 ) espresso dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda nella adunanza del 5 giugno



2013. In quella sede il Consiglio di Stato aveva considerato illegittimo “ il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 la c.d abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione Primaria, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale ( per la scuola dell'infanzia ) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale ( per la scuola primaria ) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo aspetto deve essere annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002. Quanto alle graduatorie a esaurimento, il Consiglio di Stato si era espresso negativamente, nei seguenti termini.” A ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l'abilitazione magistrale entro l'anno 2001/2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004 n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se invece si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte dei soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli





altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificatamente determinate".

A seguito di tale decisione il Ministero ha emanato:

- 1) Il d.m. n. 353 del 22 maggio 2014 con il quale, nell'emettere le disposizioni per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'anno scolastico 2014/2015, ha ammesso anche i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002 alla presentazione delle domande per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;
- 2) Il D.M. 235 del 1 aprile 2014, contenente le disposizioni sull'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevede analogo riconoscimento a favore dei diplomati magistrali.

E' poi intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 ( nonché le successive n. 3628/2015 e n. 3673/2015 che la confermano ), posta a fondamento dell'attuale ricorso, con la quale il giudice amministrativo ha annullato il citato decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2011/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Così ricostruite le vicende fattuali, si osserva che la questione relativa alla efficacia *erga omnes* della decisione di annullamento adottata dal Consiglio di Stato, per essere il decreto impugnato un atto generale e inscindibile, non ha rilievo decisivo per la soluzione della presente controversia, posto che il giudice del lavoro può sempre sindacare, in via incidentale, la legittimità dei provvedimenti illegittimi e procedere alla loro disapplicazione.

Ebbene le norme contenute nel D.M. sono certamente illegittime per irragionevolezza e disparità di trattamento di posizione omogenee, in quanto non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia ai soggetti in possesso di



titoli abilitativi già formati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

In proposito appaiono condivisibili le argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato che ha respinto la tesi sostenuta dall'Amministrazione "fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'insegnamento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'art. 1 al d.l. n. 97/20 convertito con legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007/2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Quindi all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli odierni ricorrenti erano in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.

Pertanto i criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno disapplicati ai fini della soluzione della controversia. Va riconosciuto





alle parti ricorrenti il diritto all'inserimento nelle citate graduatorie per le classi di concorso relative alle scuole dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE). La mancata inclusione nella graduatoria precluderebbe ai ricorrenti sia la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato che di essere inserite nei ruoli della amministrazione scolastica. Ciò anche alla luce della recente legge 107/15 che al comma 105 dell'art. 1 prevede che a decorrere dal 1 settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento ... se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

Il fatto poi che le ricorrenti non figurino ancora in dette graduatorie non costituiscono elementi significativi per escludere il diritto poiché l'assegnazione dei posti per classe di concorso è legata sia al punteggio dei docenti in graduatoria che al fabbisogno espresso dalle scuole, sicché non può escludersi la sussistenza del diritto all'inserimento.

Al fine di fornire una diversa chiave di lettura chiarificatrice dei principi che animano la vicenda dei diplomati magistrali ante 2001/2002 si sottolinea ancora una volta che:

1. al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, i diplomati magistrali ante 2001/2002 erano già in possesso del titolo abilitante ma il riconoscimento dell'abilitazione da loro posseduta c'è stata solo nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato;
2. Non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto;
3. La norma non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere da un'interpretazione letterale "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione", ed in



particolare l'utilizzo della preposizione "per" (piuttosto che per esempio, entro il termine perentorio") dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09 e, quindi, la *ratio* di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio;

4. Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea);
5. I diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/2002 avrebbero potuto far valere il titolo nelle Graduatorie ad esaurimento solo con il dm n. 325 del 3 giugno 2015;
6. I diplomati magistrale "per la prima volta, solo a seguito della pubblicazione del d.p.r. n. 25/03/2014 in G.U. del 15/05/2014 [hanno percepito] la valenza abilitante del titolo di diploma magistrale, limitatamente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Il M.I.U.R., in data 22/05/2014, ha emanato il d.m. n. 353/2014, con cui è stato inserito, tra i titoli abilitanti ed utili per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Prima di tale data, la ricorrente non ha potuto agire per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e va, conseguentemente, riconosciuta la tempestività della sua azione;
7. Si ribadisce che il citato d.p.r. 25/03/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15/05/2014, quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9 del d.m. n. 235/2014 – fissato al 10/05/2014 – per la presentazione della domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e che parte ricorrente ha, dunque,





presentato la domanda nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R.;

8. Nessuna norma ha sancito la decadenza dei diplomati magistrale di agire per ottenere l'accertamento del loro diritto.

Ribadendo quanto sinora sostenuto, per tutte le argomentazioni esposte in fatto ed in diritto, va riconosciuto il diritto delle parti ricorrenti a ottenere l'inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di L'Aquila relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia, indette con D.M. 235/14.

Risulta oltremodo evidente:

**1. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. PER ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ. SULL'IDONEITÀ DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16.04.2015**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permetteva di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE solo ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze on line".



Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle *“Modalità di presentazione delle domande”*, si prevede che: *“[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]”*:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);*

b) *inserimento della domanda via web.”*

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che *“[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]”*.

La piattaforma web del MIUR denominata *“Istanze on line”*, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”*.

E ancora *“[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli*





attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"

## **2.1' EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.



Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811<sup>2</sup> ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

### 3. LA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE GIUDIZIALE

Appare a dir poco incredibile (o perlomeno pretestuoso) che il MIUR eccepisca la tardività dell'azione delle ricorrenti per l'inserimento in GaE quando tutta la problematica oggi in esame, in questo come in tutti i Tribunali d'Italia, deriva dal mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante *ex se*. E' stato il MIUR a pretendere per anni che per abilitarsi all'insegnamento nella scuola materna (oggi dell'infanzia) ed elementare (oggi primaria) occorreva superare un concorso, attribuendo alla procedura concorsuale un effetto ad essa estraneo quale quello abilitante (opportunamente censurato dall'Europa, che ha richiamato l'Italia ad adeguarsi ai principi comunitari, i quali riconoscono effetto abilitante al titolo e assegnano al concorso esclusivamente la funzione di attribuzione di posti di lavoro).

Sull'onda lunga di tale confusione, il riconoscimento abilitante del diploma magistrale è intervenuto soltanto nel 2014 con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 e il MIUR, nonostante ciò, non ha voluto porre rimedio all'errore commesso sanando il pregresso e consentendo ai possessori di tale titolo, l'inserimento in GaE. Ciò avrebbe dovuto fare in nome del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della P.A., ed invece ha costretto gli aventi titolo (puntando su di una selezione a ostacoli) a tutelare il

<sup>2</sup> Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che "...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".





loro diritto in sede giurisdizionale, con le tanto evidenti quanto inevitabili disparità di trattamento che si stanno determinando, calpestando ancora una volta l'art. 3 e 97 della Cost.

Sul punto, l'ordinanza del Trib. di Pordenone del 14.07.2015 – come peraltro la maggior parte dei giudici interpellati – ha precisato che *"L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei «DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE».*

Tale convincimento appare suffragato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015 nella quale viene valorizzata la circostanza che i diplomati magistrali *«... al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali» "*

Si badi bene. **Non può nemmeno parlarsi di prescrizione del diritto** in quanto in base all'**art. 2935 c.c.** la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. **Le ricorrenti** *"pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2013 il loro titolo non era considerato ancora abilitante e fino all'aprile 2015 non sapevano del proprio diritto a dover essere inseriti in GAE "*.

#### **4. L'INTERESSE AD AGIRE**

sulla carenza di interesse, il **Tribunale di Enna**, con due ordinanze del 10 agosto 2015, ha chiarito che appare priva di pregio l'eccezione *"per quanto riguarda l'asserita carenza d'interesse della ricorrente, in ragione del fatto che non è stata presentata alcuna domanda per l'inserimento in graduatoria, nemmeno in forma cartacea", considerato che, "come riconosciuto dallo stesso ministero, il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare*



***domanda di aggiornamento ai docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica denominata 'istanze on line'".***

Lo stesso decreto di aggiornamento delle GaE, in pratica, stabilendo come unica forma lecita la presentazione online della domanda e chiarendo nella sezione rubricata "Regolarizzazioni e esclusioni" che "è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3", non ha letteralmente "posto la ricorrente nelle condizioni di presentare domanda di inserimento nelle GAE" e non può, ora, opporre tale eventualità quale motivo di ulteriore esclusione della docente. Infatti - prosegue - *"non è stata presentata alcuna irregolare forma di richiesta di ammissione, pur permanendo, nonostante tale omissione, l'interesse della ricorrente ad ottenere la tutela richiesta con il proprio ricorso"*.

Appare dunque priva di pregio l'eccezione "per quanto riguarda l'asserita carenza d'interesse della ricorrente, in ragione del fatto che non è stata presentata alcuna domanda per l'inserimento in graduatoria, nemmeno in forma cartacea", considerato che, "come riconosciuto dallo stesso ministero, il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento ai docenti già inseriti nelle graduatorie e registrati nella piattaforma telematica denominata "istanze on line".

Lo stesso decreto di aggiornamento delle GaE, in pratica, stabilendo come unica forma lecita la presentazione online della domanda e chiarendo nella sezione rubricata "Regolarizzazioni e esclusioni" che "è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3", non ha letteralmente "posto la ricorrente nelle condizioni di presentare domanda di inserimento nelle GAE" e non può, ora, opporre tale eventualità quale motivo di ulteriore esclusione della docente.

Il Giudice del Lavoro di Enna ha constatato che "non è stata presentata alcuna irregolare forma di richiesta di ammissione, pur permanendo, nonostante tale omissione, l'interesse della ricorrente ad ottenere la tutela richiesta con il proprio ricorso" e ribadendo che la ricorrente ha diritto all'inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento in quanto "non è nuova abilitata" ed è sempre stato lo stesso Ministero che "non aveva mai riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione" precludendole da sempre l'aspirato accesso alle GaE. Evidente, anche, il danno grave e irreparabile che il MIUR stava ponendo in essere "sotto





il profilo della evidente perdita di chance per la partecipazione della ricorrente al recente e notorio piano di assunzioni rispetto al quale, l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento è presupposto". Dunque i diplomati magistrale devono poter accedere alla possibilità di partecipare al piano nazionale di immissioni in ruolo, come tutti gli altri abilitati inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.;

#### **5. IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI (FASE "C" L. 107/2015)**

Il MIUR con circolare del 30 giugno 2015 (prot. 2198) ha stabilito quanto segue:

*"...a far data dal 29/06/2015, sarà resa disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.*

*Detta funzione consente:*

- l'inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;*
- l'inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente".*

E' di tutta evidenza che l'inserimento a pieno titolo o addirittura con riserva (per quanti si trovano nella mera condizione di ricorrenti) prelude all'esercizio di un diritto, consapevole com'è il MIUR di averlo loro negato per molto (troppo) tempo.

Pertanto, il citato giudice del lavoro di Enna ha giustamente rilevato il danno grave e irreparabile che il MIUR stava ponendo in essere *"sotto il profilo della evidente perdita di chance per la partecipazione della ricorrente al recente e notorio piano di assunzioni rispetto al quale, l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento è presupposto"*. Per questo motivo le due ridette ordinanze impongono al MIUR *"di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia della graduatoria a esaurimento [...] valida per gli anni scolastici 2014/2017, accogliendo per l'effetto la conseguente domanda della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo"*.

Anche il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 28 agosto 2015 ha ordinato *"che il MIUR permetta subito alla ricorrente di presentare la domanda*



*(cartacea o telematica) di inserimento nella III fascia delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento dell'ambito territoriale di Gorizia per le classi di concorso Scuola per l'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valida per gli anni 2014/2017, secondo l'opzione individuale (v. lingua di insegnamento) di cui alle conclusioni del ricorso, ciò ai fini della partecipazione della stessa ricorrente al c.d. piano straordinario di immissione in ruolo previsto dalla recente Legge di Riforma della Scuola".*

L'ultima pronuncia favorevole arriva dal Tribunale di Rieti. Secondo il Giudice del Lavoro - che sposa in pieno le tesi sostenute dai ricorrenti contro il MIUR "i criteri fissati dal d.m. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 l'inserimento nelle g.a.e. sono illegittimi e vanno disapplicati" riconoscendo non solo, dunque, la sussistenza del diritto violato nei confronti dei diplomati magistrali, da sempre esclusi illegittimamente dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento, ma anche l'incombenza di un danno grave e irreparabile, "atteso che in mancanza del riconoscimento richiesto il diritto rischia in concreto di sfumare per sempre venendo il ricorrente privato di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento".

Il Tribunale di Rieti, dunque, ritiene senza dubbio che "chi era già in possesso del diploma magistrale fin dall'anno 2001-2002, non poteva essere considerato come nuovo abilitato da escludere dall'inserimento nelle g.a.e. perché la norma fa espressamente salvi "i docenti già in possesso di abilitazione" prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in esaurimento" ed evidenzia come tali considerazioni, prospettate con estrema perizia in udienza dai legali, siano più che sufficienti per concedere la tutela richiesta "non assumendo rilievo alcuno il fatto che i ricorrenti si sarebbero dovuti attivare prima ed indipendentemente dal loro diritto a partecipare al piano straordinario di assunzioni in corso ex legge 107/2015 o comunque alle assunzioni a termine del 2015/2016".

Nessuna scusa, dunque, per un Ministero dell'Istruzione da troppi anni "reticente" nei confronti dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, cui il Tribunale impone il rispetto di principi inviolabili quali la ragionevolezza dell'agire da parte delle





amministrazioni pubbliche e l'accesso al pubblico impiego in condizione di parità.

Per tutto quanto premesso e ritenuto, disattesa ogni contraria istanza, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate

#### RICORRONO

All'On.le Tribunale di L'Aquila, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, comma 2 c.p.c., voglia così provvedere:

- Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto ad essere ricompresi nelle GAE e conseguentemente ordinare l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per gli anni scolastici 2014/2017 nel territorio della provincia di L'Aquila relativamente alle classi di concorso AAAA e EEEE;

in via subordinata:

- condannare la resistente al risarcimento dei danni morali e materiali subiti quale conseguenza del mancato inserimento in graduatoria ad esaurimento, per ciascun ricorrente da valutarsi in via equitativa;
- condannare sempre e comunque la resistente al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio;

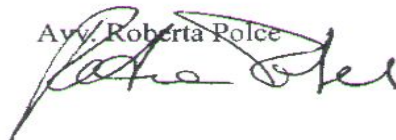
In via istruttoria, riservando sommarie informazioni all'esito delle difese di controparte, si producono i documenti come da indice.

**Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che le ricorrenti sono esonerate dal versamento del contributo unificato essendo il loro reddito inferiore ad euro 34.585,23.**

Con ogni salvezza.

L'Aquila, 25 aprile 2016

Avv. Roberta Polce



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE  
MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI  
EVENTUALI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le  
ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

**ESPONE**

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della  
ricorrenti alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento  
nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di L'Aquila per le  
classi concorsuali AAAA ed EEEE;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso  
che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali  
controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle  
graduatorie ad esaurimento della Provincia di L'Aquila, per le classi di  
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti  
per gli aa.ss. 2014/2017;

**RILEVATO CHE**

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi  
ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevatissimo numero dei  
destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo  
onerosa per le ricorrenti;

- **sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del L'Aquila  
con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che** *"Ai fini  
dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la  
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente  
sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore  
dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"),  
a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso  
"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai  
sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*





- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- considerato che anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame hanno autorizzato tale forma di notificazione riconoscendo esplicitamente che *"..l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché le peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrenti; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

affinché la S.V.I.,- laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di L'Aquila, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli aa.ss. 2014/2017 – **attraverso la pubblicazione sul sito web del MIUR dei seguenti dati:**

**a) autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

**b) nome dei ricorrenti** e indicazione dell'amministrazione intimata;

**c) sunto dei motivi del ricorso;**

**d) indicazione dei contro interessati genericamente individuati come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad**



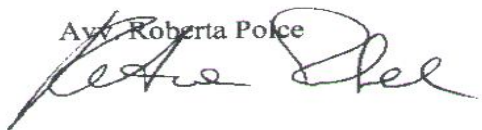
**esaurimento definitive della Provincia di L'Aquila per le classi di  
concorso (AAAA) ed (EEEE);**

**e) testo del ricorso e pedissequa ordinanza ovvero decreto di  
fissazione dell'udienza**

^ ^ ^ ^ ^

L'Aquila, 25 aprile 2016

Avv. Roberta Polce





TRIBUNALE DI L'AQUILA

PROCURA ALLE LITI E NOMINA DIFENSORE

RICORSO INSERIMENTO IN GAE c. MIUR

Io sottoscritto LEPORE VALENTINA c.f. LPR VNT81E61I804C nato  
il 22.05.1981 a SULMONA -AQ- e residente  
in PRATOLA PELIGNA -AQ- VIA PERPREZZA 5A nel procedimento  
di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, anche in appello e nel procedimento di  
esecuzione (compreso l'atto di precetto) ed eventuali opposizioni, delego a  
rappresentarmi e difendermi, l' **avv. Roberta POLCE con Studio in Pratola Peligna**  
**(AQ), Via Circ. Orientale, 196** conferendogli ogni facoltà di legge inerenti e  
conseguenti al mandato alle liti ex art. 84 c.p.c., comprese quelle di transigere e  
conciliare chiamare terzi in causa, nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare  
la rinuncia, incassare somme e quietanzare. svolgere gli atti esecutivi conseguenti alla  
presente procedura. svolgere le eventuali impugnazioni.

Dichiaro di essere stato informato dall'avv. Roberta Polce, titolare e responsabile del  
trattamento dei dati personali, delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suddetti  
dati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/03. Esprimo formale consenso al trattamento dei  
dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio in Pratola Peligna (AQ) presso lo studio dell'avv. Roberta Polce in  
Via Circ. Orientale n. 196

F.to:

Valentina Lepore  
per autentica:

Avv. Roberta Polce

Roberta Polce  
✓ Aprile 25 aprile 2016



TRIBUNALE DI L'AQUILA

PROCURA ALLE LITI E NOMINA DIFENSORE

RICORSO INSERIMENTO IN GAE c. MIUR

Io sottoscritto ANASSASIA ANIELLO c.f. CNTNTS 81L63L186 S nato  
il 23/07/1981 a TOCCO DA CASORIA e residente  
in PRATOLA PELIGNA VIA DEI FUMI 12/B nel procedimento  
di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, anche in appello e nel procedimento di  
esecuzione (compreso l'atto di precetto) ed eventuali opposizioni, delego a  
rappresentarmi e difendermi, l' avv. **Roberta POLCE con Studio in Pratola Peligna**  
**(AQ), Via Circ. Orientale, 196** conferendogli ogni facoltà di legge inerenti e  
conseguenti al mandato alle liti ex art. 84 c.p.c., comprese quelle di transigere e  
conciliare chiamare terzi in causa, nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare  
la rinuncia, incassare somme e quietanzare, svolgere gli atti esecutivi conseguenti alla  
presente procedura, svolgere le eventuali impugnazioni.

Dichiaro di essere stato informato dall'avv. Roberta Polce, titolare e responsabile del  
trattamento dei dati personali, delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suddetti  
dati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/03. Esprimo formale consenso al trattamento dei  
dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio in Pratola Peligna (AQ) presso lo studio dell'avv. Roberta Polce in  
Via Circ. Orientale n. 196

F.to:

Giuseppina Ranzelli  
per autentica:

Avv. Roberta Polce

Roberta Polce

25 aprile 2016





n. 385/16

Cronol. 1299/16

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Giudice del lavoro

Letto il ricorso che precede e l'istanza di autorizzazione ad effettuare la notifica nei confronti dei controinteressati evocati in giudizio ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Stante il rilevante numero dei destinatari e la difficoltà di identificarli tutti; FISSA per la comparizione delle parti l'udienza di discussione del 23.9.2016 h.10, udienza alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo i convenuti che dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima a pena di decadenza.

Visto l'articolo 151 c.p.c., autorizza parte ricorrente a notificare nei termini di legge, il ricorso ed il presente decreto ai docenti controinteressati, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2017, per l'insegnamento nelle classi concorsuali di loro interesse in riferimento alla Scuola INFANZIA e PRIMARIA nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR;

ONERA in ogni caso le parti ricorrenti di notificare nei termini di legge e con le modalità ordinarie il ricorso ed il presente decreto alle amministrazioni convenute.

L'Aquila 16 MAG 2016

CANCELLIERE  
Maria Domenica CARUSI

IL GIUDICE  
Dott.ssa Anna Maria TRACANNA

TRIBUNALE DI L'AQUILA  
Deposito in Cancelleria

Ogg. 16 MAG 2016

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Maria Domenica CARUSI

